



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 17 – 13 SETTEMBRE 2024

Riunione del 11 Settembre 2024

101.23.24 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- Sig. **Abate Giovanni**
- S.S. **U.S. USD TACCINI** in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

Si è riunito per la discussione del procedimento disciplinare incardinato a seguito del deferimento della Procura Federale Reg. n. 104/2023-24 pervenuto il giorno 18 giugno 2024 nei confronti di:

1) ABATE GIOVANNI, “per aver il tesserato Abate Giovanni, assistente allenatore della U.S. TACCINI GREEN STAR al termine della gara di Serie C n. 246 in Modena del 23-03-2024 U.S. TACCINI GREEN STAR MO e EDIL CAM CAVEZZO MO tentato di proporre un accordo al primo arbitro dell’incontro, Sig. B. L. (“noi valutiamo se procedere con il reclamo lunedì a seconda che ci siano o meno provvedimenti disciplinari di fine gara”) di fatto subordinando la possibilità di non procedere con l’istanza (ex Art. 23 Reg. Giur.- Istanza avverso il risultato di gara) se l’arbitro si fosse accordato; e, dopo ricevuto il rifiuto del primo arbitro all’accordo, insistito nel suo proposito: “fuori dalla luce dei riflettori del campo si può anche arrivare ad un accordo, ad un compromesso!”, “allora visto che fai così noi procediamo con il reclamo!”.

B) USD TACCINI MODENA in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. Abate Giacomo per responsabilità ai sensi dell’art. 76 Reg. Giur. per i fatti contestati sub A) al proprio tesserato Abate Giovanni.

In violazione del generale principio di lealtà e probità e delle seguenti norme federali:



Statuto FIPAV Art. 9 e 12; Codice di comportamento sportivo CONI, Art. 1 e 2; Reg. Giur. Vigente, artt. 1, 74, 75 e 76, - Contestata l'aggravante dell'art. 102, comma 1 lettera c) Reg. Giur. a carico del tesserato Abate Giovanni.

All'udienza risultava collegato il procuratore Avv. Giorgio Guarnaschelli ed il sig. Abate Giovanni. Preliminarmente il procuratore richiamava l'istanza di patteggiamento inviata dagli incolpati alla quale era stato prestato il consenso. Il Tribunale si ritirava quindi in camera di consiglio ed all'esito leggeva il dispositivo.

oooo

Il presente procedimento è stato aperto dalla procura federale a seguito di segnalazione a firma del Giudice Sportivo Regionale FIPAV del CR Emilia Romagna del 4.4.2024 dalla quale emergeva che il tesserato incolpato al termine della gara aveva tentato di proporre un accordo al primo arbitro dell'incontro.

La responsabilità dell'incolpato, neanche contestata, è provata dalle dichiarazioni del direttore di gara contenute negli atti ufficiali.

Il fatto riveste particolare gravità per il ruolo rivestito dall'incolpato e per l'evidente tentativo di indurre l'arbitro a non compiere l'attività a lui delegata; va comunque valutato il comportamento processuale tenuto e la scarsa portata lesiva della "contropartita" che veniva proposta al direttore di gara.

Al comportamento del Presidente del sodalizio segue la responsabilità oggettiva della società. Per tali motivi si ritiene che la proposta di patteggiamento possa ritenersi congrua.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere:

- A carico del Presidente sig. Abate Giovanni la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di giorni 30;
- A carico del sodalizio U.S. USD Taccini a r.l. la sanzione della multa di € 150,00 (Centocinquanta/00).

Roma, 13 settembre 2024.

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 13 settembre 2024